

**PROTOCOLLO D'INTESA**

*per la semplificazione delle procedure amministrative di acquisizione delle istanze dei visti di ingresso di breve durata (per transito) in frontiera*

**TRA**

**IL MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere**

**E**

**IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO O AGENZIA MARITTIMA**

.....

**FORMALMENTE INCARICATO DAL PROPRIETARIO O DALL'ARMATORE**

.....

## **PREMESSO**

- che con la Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, l'Unione Europea ha istituito il sistema Visa Information System – Sistema d'Informazione Visti (VIS), deputato a contenere i dati relativi al rilascio dei Visti Schengen di breve durata;
- che con il Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, concernente il Sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono state disciplinate e descritte le modalità di utilizzo e accesso al sistema I-VIS, la relativa architettura, le responsabilità legate al trattamento dei dati, le modalità e le tempistiche di adozione e di dispiegamento del sistema stesso;
- che con l'entrata in vigore del nuovo sistema I-VIS, basato sull'uso anche delle biometrie, le tempistiche per l'istruzione di ogni richiesta di visto in frontiera si sono notevolmente dilatate, con ripercussioni ed evidenti disagi per il settore marittimo;
- che in seguito agli incontri con l'Armamento, è stata individuata una soluzione tecnologica volta a snellire i tempi di acquisizione dei dati necessari per la compilazione dell'istanza di visto di breve durata da parte dell'operatore di frontiera, accelerando quindi la tempistica di emissione, mediante l'uso del Portale Agenzie Marittime;
- che rimangono, come previsto dalla normativa vigente, a carico degli addetti della Polizia di Frontiera le verifiche sulla genuinità dei documenti di viaggio e dei dati comunicati dal raccomandatario marittimo o agente marittimo, l'accesso al sistema I-VIS, il controllo alle banche dati nazionali ed europee, l'acquisizione delle biometrie e la stampa del visto;

## **VISTI**

- l'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n.81, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- il Decreto Ministeriale 16 marzo 1989 che disciplina l'organizzazione degli Uffici di Polizia di Frontiera;
- l'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha istituito la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;

- il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) che agli artt. 2, 4, 35 e 36, disciplina l'esame e il rilascio dei visti alla frontiera esterna, e che all'art.45, introduce anche la possibilità, presso il consolato, di richiedere il visto mediante intermediari commerciali accreditati e di rilasciarlo cooperando con fornitori esterni di servizi;
- il decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 850, dell'11 maggio 2011, recante le motivazioni dei visti corrispondenti ai diversi motivi di ingresso e che, in particolare, al punto 17, disciplina il rilascio del visto di breve durata per transito (VSU);
- il decreto del Ministro degli Affari Esteri e del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2011, recante "Disposizioni concernenti il Visa Information System (VIS) e lo scambio dei dati tra gli stati membri", finalizzato a dare concreta attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di VIS ed a ripartire le attribuzioni di competenza tra i due Ministeri;
- il Codice della Navigazione e, in particolare, gli artt. 143 e 147 che definiscono i requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane e la designazione di rappresentanti, l'art. 265 che definisce la figura dell'Armatore, nonché gli artt. 287 e ss. che disciplinano la figura del Raccomandatario Marittimo;
- la legge 4 aprile 1977, n. 135, sulla disciplina della professione di raccomandatario marittimo e, in particolare, l'art. 6 che istituisce l'elenco dei raccomandatari, nonché l'art. 13, recante sanzioni per il raccomandatario marittimo;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, istitutivo del codice in materia di dati personali;

### **CONSIDERATO**

che si rende necessario definire le modalità di accesso al "Portale Agenzie Marittime" da parte intermediari per l'inoltro dei dati necessari alla compilazione della richiesta di rilascio dei visti di transito per marittimi extracomunitari che sbarcano dalle navi da crociera in arrivo nei porti nazionali,

- la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e
- il raccomandatario marittimo o agente marittimo -----  
-----

formalmente individuato dal Proprietario o Armatore della nave da crociera---

-----.

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Premesse

Le Premesse e il documento denominato “Allegato tecnico” formano parte integrante del presente protocollo.

### Art. 2

#### Oggetto

La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere stipula il presente protocollo con il raccomandatario marittimo o agente marittimo, formalmente individuato dal proprietario o Armatore della nave da crociera per disciplinare l’accesso al “Portale Agenzie Marittime” sviluppato, dalla medesima Direzione Centrale, allo scopo di semplificare le operazioni di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all’operatore di frontiera, per la compilazione dell’istanza di visto di transito del marittimo cittadino extracomunitario (extraUE) che sbarca da una nave da crociera in arrivo in un porto nazionale.

### Art. 3

#### Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

**nave:** nave da crociera di qualunque bandiera che approda in un porto italiano;

**proprietario o Armatore:** proprietario o Armatore della nave da crociera;

**Raccomandatario marittimo o Agente Marittimo:** Raccomandatario Marittimo o Agente Marittimo formalmente delegati ed autorizzati a svolgere un servizio di data entry utilizzando il Portale Agenzie Marittime, per conto del Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento europeo n. 810/2009, e che, a tal fine, sono designati da quest’ultimo quali “responsabili” esterni del trattamento in conformità all’art. 29 del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) e all’art. 7, comma 2, del presente protocollo;

**richiedente l’accesso al “Portale Agenzie Marittime”:** il Raccomandatario Marittimo o Agente Marittimo, formalmente individuato dal proprietario o dall’armatore della nave da crociera;

**richiedente il visto:** lavoratore marittimo extracomunitario (extraUE), che sbarca da una nave da crociera e che necessita di un visto di transito;

**“Portale Agenzie Marittime”:** portale web per la raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione della pratica di richiesta di visto di transito per marittimi imbarcati su navi da crociera;

**persona accreditata:** persona fisica per cui si richiede l’accesso al sistema “Portale Agenzie Marittime”, designata quale “incaricata del trattamento”, ai sensi dell’art. 30 del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003), dai Raccomandatari Marittimi o dagli Agenti marittimi, formalmente individuati dal proprietario o dall’armatore della nave da crociera, secondo le modalità indicate nell’articolo 6 del presente protocollo.

### Art. 4

### **Procedura applicativa**

Con il presente protocollo, il Raccomandatario Marittimo o Agente Marittimo, formalmente individuato dal proprietario o Armatore della nave da crociera, si impegna a svolgere un servizio di data entry, per conto del Ministero dell'interno e per le sole finalità di mettere a disposizione degli uffici di frontiera competenti i dati necessari alla trattazione della pratica del visto, utilizzando il portale di cui all'art. 2 che, raccolti i dati, li pone a disposizione dell'operatore di frontiera competente alla trattazione dell'istanza di rilascio del visto per transito.

La pratica di richiesta del visto deve contenere, al massimo, i dati indicati al paragrafo 4 (trattamento delle informazioni e dei dati), punto 2, dell'Allegato tecnico, e recanti:

- i dati del richiedente il visto
- la fotografia del richiedente il visto
- il documento di viaggio del richiedente visto
- le informazioni sul viaggio per uscire dal territorio nazionale
- elementi aggiuntivi sui genitori del richiedente visto (solo nel caso il richiedente il visto sia un minore)

Ciascuna trasmissione inviata dal portale è contrassegnata da un identificativo univoco, al fine di consentirne la puntuale identificazione.

Il servizio di data entry non comporterà oneri per il Ministero dell'Interno.

### **Art. 5**

#### **Modalità di accesso e prescrizioni**

L'accesso al portale è consentito ai Raccomandatari Marittimi o Agenti Marittimi, formalmente individuati dal proprietario o Armatore della nave da crociera, riportati nell'allegato elenco e specificamente individuati per ogni singolo Porto. Tale elenco, di seguito alla sottoscrizione del presente protocollo, è reso pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali.

Il Raccomandatario Marittimo o Agente Marittimo formalmente individuato, dal proprietario o Armatore della nave da crociera, all'accesso al portale comunica tutte le informazioni tecniche necessarie al corretto utilizzo del portale da parte di personale idoneo e qualificato e, in caso di revoca dell'incarico/delega o cessazione dell'attività, ne dà immediata notizia alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per la revoca delle abilitazioni in precedenza concesse.

In caso di revoca dell'incarico/delega o cessazione dell'attività, imputabili all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui al presente protocollo d'intesa, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ne dà immediata notizia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche ai fini dell'eventuale cancellazione dall'elenco, di cui all'art. 6, della legge 4 aprile 1977, n. 135.

### **Art. 6**

#### **Abilitazione ed accreditamento dei Raccomandatari Marittimi o Agenti Marittimi**

Il proprietario o l'Armatore della nave da crociera individua il Raccomandatario Marittimo o Agente Marittimo da accreditare preventivamente a cura del Ministero dell'interno e designato, da quest'ultimo, quale "responsabile esterno" del trattamento, in conformità all'art. 29 del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) e all'art. 7, comma 2, del presente protocollo, nonché le postazioni di lavoro da certificare che avranno accesso al Portale.

Il Ministero dell'interno per accreditare il Raccomandatario Marittimo o Agente Marittimo, quale "responsabile esterno" del trattamento, verifica:

- a) la situazione attuale dell'intermediario mediante la validità della licenza e l'iscrizione nel registro delle imprese;
- b) il rapporto di collaborazione esistente con il proprietario o l'Armatore della nave da crociera;
- c) i requisiti minimi soggettivi mediante la consultazione delle banche dati di polizia.

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, responsabile del trattamento dei dati personali, fornisce le credenziali di accesso nominativo alle persone accreditate, nonché i certificati da installare sulle postazioni di lavoro.

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere monitora regolarmente ed effettua controlli a campione, l'attività svolta dal Raccomandataro Marittimo o Agente Marittimo, secondo le modalità indicate al paragrafo 8 (sicurezza e tracciatura delle operazioni), punto 7, dell'Allegato tecnico.

## **Art. 7**

### **Titolare del trattamento dei dati e riservatezza**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Il Raccomandataro Marittimo o Agente Marittimo formalmente individuato dal proprietario o Armatore della nave da crociera, designato responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le sole attività connesse al data entry nel portale di cui all'art. 2, si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri delegati e collaboratori la disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alle informazioni e ai dati trattati, in applicazione del presente protocollo, pena la risoluzione dello stesso.

Il Raccomandataro Marittimo o Agente Marittimo formalmente individuato dal proprietario o Armatore della nave da crociera, conservano i dati personali trattati per le finalità di cui al presente protocollo esclusivamente per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cui all'articolo 4.

L'“incaricato del trattamento” è la persona fisica per cui si richiede l'accesso al sistema “Portale Agenzie Marittime”, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003), designata dal Raccomandataro Marittimo o Agente Marittimo, formalmente individuato dal proprietario o dall'armatore della nave da crociera, secondo le modalità indicate nell'articolo 6 del presente protocollo.

## **Art. 8**

### **Pagamento del visto**

Il pagamento dei diritti consolari dovrà essere effettuato con le attuali consuete modalità in attesa di concordare con il competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, una procedura informatica sostitutiva, che sarà successivamente comunicata.

## **Art. 9**

### **Durata**

Il presente Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data della sottoscrizione e per il periodo di validità di 2 anni. E' vietato il tacito rinnovo. Il protocollo potrà essere revocato da entrambe le Parti in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata.

Le Parti potranno rinnovare il presente protocollo, per ulteriori bienni, mediante esplicita manifestazione di volontà da comunicarsi, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza di ogni periodo contrattuale.

La decorrenza del rinnovo avrà efficacia a seguito della verifica e dell'accettazione, in forma scritta, notificate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere al proprietario o all'Armatore e, comunque, dalla data di scadenza del protocollo in corso.

#### **Art. 10**

#### **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni, relative al presente protocollo, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere  
Via del Viminale, n. 1 – Roma
  
- indirizzo eletto dal Raccomandatario Marittimo o Agente Marittimo  
-----  
formalmente individuato dal proprietario o Armatore della nave da crociera  
-----

**Roma, -----**

Il Direttore Centrale

Il Raccomandatario Marittimo o  
Agente Marittimo